



GUIDA AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ALL'ASSEGNO ORDINARIO

• Cos'è il Fondo di Integrazione Salariale?

Il Fondo di Integrazione Salariale (o FIS) è uno **strumento di sostegno al reddito**, previsto dal D.Lgs 148/2015 (Jobs Act), dedicato ai dipendenti di aziende che mediamente occupano più di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali. Il FIS prevede due tipi di prestazione: l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà.

• Qual è la differenza tra i due tipi di prestazione? E quale interessa l'emergenza attuale da Coronavirus?

Il FIS eroga l'assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

L'**assegno ordinario** è invece rivolto in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano **mediamente più di 15 dipendenti**, e vi possono accedere tutti i **lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa** per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale (cioè per le stesse cause che prevedono l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria) **non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali.**

Entrambe le prestazioni hanno, come requisito fondamentale per l'accesso, 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per cui è stata presentata la domanda.

Lo strumento che può essere utilizzato in questo momento è l'assegno ordinario.



· **Quanto dura? E quanto spetta al lavoratore?**

L'assegno ordinario può essere concesso fino ad un **periodo massimo di 26 settimane** in un biennio mobile.

La prestazione è fissata nell'**80% della retribuzione** globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, **ma non può in alcun caso superare il massimo erogabile calcolato e stabilito annualmente.**

Per il 2020 la misura massima della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, che rimane a disposizione del fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali od inferiori a 2.159,48 euro e pari a 1.129,66 per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

Sono altresì da chiarire i seguenti aspetti:

- l'importo è soggetto alle **aliquote IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente;**
- la **contribuzione correlata** è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è **utile per il conseguimento del diritto a pensione, senza alcuna penalizzazione** per la determinazione della sua misura;
- Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo oggetto della prestazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
- Il Fondo **non eroga gli Assegni di Nucleo Familiare (ANF)** poiché non previsto dal decreto istitutivo del Fondo stesso.

· **Chi presenta la domanda? In che tempi? Cosa deve fare il lavoratore?**

Il lavoratore non deve fare nulla. La domanda deve essere presentata all'INPS dal datore di lavoro secondo i seguenti termini:

- la domanda deve essere presentata **entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale;**
- la domanda deve essere presentata **non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,** pena lo slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Per qualsiasi chiarimento, non esitare a contattare il funzionario o il delegato di riferimento della Funzione Pubblica CGIL